Circolare n. 243

A tutti i docenti
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Agli studenti

Oggetto: Direttiva concernente la disciplina, la pianificazione generale e l'organizzazione del personale addetto alla vigilanza degli alunni

Il Dirigente scolastico
VISTO gli artt 2047 e 2048 del Codice Civile;
VISTO il DLgs n.165 del 2001;
VISTO il DLgs n. 81 del 2008;
VISTO il CCNL vigente;
Emana la seguente direttiva sulle misure concernenti la vigilanza degli studenti:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. disposizioni comuni;
4. durante i cambi di turno tra i docenti;
5. durante l'intervallo/ricreazione e accesso alla sala bar/giardino;
6. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
7. durante gli spostamenti e le attività di laboratorio;
8. durante le ore di Educazione Fisica/Scienze motorie;
9. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio scolastico;
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
11. uscita anticipata degli alunni minorenni;
12. vigilanza sui minori "bisognosi di soccorso";
13. sicurezza.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e del personale non docente come disposto dal profilo professionale delineato nei CCNL e dalle leggi. In particolare la responsabilità civile, penale e disciplinare per l'inosservanza del già menzionato obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile, dal Codice di procedura Penale, dal CCNL Comparto scuola del 2007**,** dal Dlgs 30/3/2001 n.165, dal Regolamento di Istituto.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*. (…). *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

In caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Si ricorda che qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine e senza danneggiamenti. In caso si rilevino dei danni vanno avvisato immediatamente i

professori dell'Ufficio Tecnico.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).
I collaboratori scolastici, nella loro postazione di lavoro, hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi (in modo particolare in quelli del primo piano) e nei servizi igienici.
I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi e comunicarlo tempestivamente in vicepresidenza;
Un solo alunno per volta può essere autorizzato ad uscire dalla classe per recarsi ai servizi igienici. Si richiama l'attenzione di tutto il personale sul fatto che spesso gli alunni chiedono di uscire dalla classe, non per necessità impellenti, ma piuttosto per distrarsi, per cui si richiede un maggior controllo sulle autorizzazioni sulla vigilanza. **Alla prima ora di lezione e all'ora di lezione dopo la ricreazione si può accedere ai servizi igienici solo per esigenze veramente impellenti.**
Per nessun motivo si può accedere o sostare sui balconi del primo piano del corpo centrale, sul vano ascensore, sulle scale compresa quella di emergenza e della centrale termica, al piano seminterrato.
Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc..

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità degli accessi all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, i cancelli e i portoni degli edifici devono rimanere chiusi tassativamente 15 minuti dopo il suono della campana.
È vietato, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione o per esigenze scolastiche. **I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici.**

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a **presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.**

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del dirigente o al dirigente stesso.

Poiché per evitare assembramenti la scuola ha dovuto regolamentare l'ingresso degli studenti i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell'aula o del laboratorio.

3. Disposizioni comuni

- Le autovetture, motori e monopattini, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiati o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola. **Per nessun motivo le biciclette possono essere portate all'interno dell'Istituto, i monopattini devono essere lasciati fuori nelle apposite rastrelliere o temporaneamente parcheggiati nella grata della portineria del corpo centrale.**

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle aule

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.
I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.
Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.
I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'ufficio di vicepresidenza.
Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere nella propria aula mantenendo un comportamento corretto.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione e accesso alla sala bar/giardino

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario e i docenti incaricati dei turni di vigilanza aggiuntiva come riportato nella circolare integrativa. Onde evitare possibili assembramenti, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe, uno per volta, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica. **Alla sala bar accedere il rappresentante per ritirare le merende della classe prenotate dalle ore 10.00 alle ore 10.30. Le merende personali devono essere ritirate prima dell'inizio delle lezioni o durante la ricreazione.**
Durante l'intervallo di ricreazione gli alunni potranno accedere al giardino; sono istituiti turni di sorveglianza aggiuntivi anche per il controllo degli studenti in giardino.

6. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane ovvero nei periodi di attesa delle lezioni (per esempio, nel caso di lezioni iniziali alla seconda ora, o alla fine) gli alunni possono trattenersi a scuola (non nelle aule) negli spazi loro indicati dai collaboratori del Dirigente o dal personale ATA (tavoli dei corridoi, portici del giardino). La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio, ed eventualmente all'ufficio della vicepresidenza. Agli alunni in attesa delle lezioni o delle attività pomeridiane è vietato recarsi negli spazi esterni della scuola.

7. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento previste dai Regolamenti; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.
I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento e nel rispetto delle regole comportamentali.
In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori di informatica/multimediali, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.
Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente o del tecnico, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte della vicepresidenza.

8. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/Scienze Motorie

Durante le ore di attività fisica e sportiva che si svolge presso la Polisportiva 2A (l'entrata e l'uscita dall'impianto deve avvenire da via del Purgatorio, è vietato l'ingresso e l'uscita da via Roma), gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante o del collaboratore scolastico ivi presente. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze motorie e sportive costituisce materia di insegnamento, il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Il Capo d'Istituto, tuttavia, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività di Educazione Fisica. Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy il Medico non potrà comunicare al Capo d'Istituto le condizioni patologiche del ragazzo, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore, con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico. Durante le attività sportive è richiesta ai docenti la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni e comportamenti imprudenti che possono causare danni a cose e persone.
Con l'apertura della nuova palestra, durante il tragitto scuola – palestra fuori dall'edificio scolastico e dalla scuola ai luoghi di svolgimento dell'attività di educazione fisica, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze motorie.

9. Vigilanza durante l'uscita dall'edificio al termine delle attività didattiche

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, provvederà alla vigilanza sugli studenti per una uscita ordinata da scuola. In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli stessi. Durante le operazioni di uscita si raccomanda agli studenti il rispetto del regolamento di Istituto per evitare assembramenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi ambiti di servizio, L'istituto attraverso attività di informazione e sensibilizzazione dei rappresentanti di classe, ha comunicato agli studenti le regole da rispettare per evitare assembramenti in entrata e uscita dall'edificio scolastico

10. Vigilanza durante le attività extrascolastiche, uscite didattiche/visite guidate, viaggi d'istruzione, tirocini formativi all'estero, gemellaggi, soggiorni linguistici, scambi culturali

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate/uscite didattiche o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.
In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
I docenti referenti del viaggio avranno cura di effettuare l'appello degli alunni ogni volta che lo si renda necessario e in conformità con le note ministeriali provvederanno a vigilare, secondo la normale diligenza, sull'adeguatezza dei mezzi di trasporto, dei luoghi visitati e sulle condizioni e sui comportamenti degli autisti provvedendo, qualora necessario, ad assumere decisioni e procedure d'urgenza per motivi di sicurezza.
La vigilanza dei docenti dovrà essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.
Per la partecipazione alle visite guidate/uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato.
I costi delle uscite sono a carico delle famiglie degli alunni. Per ulteriori indicazioni si rimanda al l'apposito Regolamento.

11. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni minorenni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità**.** Il collaboratore scolastico o l'ufficio della vicepresidenza farà compilare la richiesta di uscita sull'apposito modello predisposto e avviserà il collega del piano che provvederà a far uscire l'alunno dalla classe. La vicepresidenza annoterà sul registro l'uscita dell'alunno.

12. Vigilanza sui minori "bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui minori "bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
In caso di lieve malore, o qualora si ritenga necessario contattare la famiglia per mandare a casa l'alunno, i docenti segnaleranno l'accaduto all'ufficio della vicepresidenza che contatterà telefonicamente la famiglia. Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in **caso di infortunio**, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:
1.avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, deve poi essere consegnato con tempestività, all'ufficio di segreteria didattica, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.
2.qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente accompagnerà lo stesso come previsto dal Piano di primo soccorso.
3. compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria didattica, dettagliata denuncia di infortunio – la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale (elementi essenziali da indicare nelle denunce di infortunio, nominativo del denunciante o dei denuncianti l'infortunio o incidente o danneggiamento; locale presso il quale si è verificato l'evento; data e ora dell'evento; nominativo di colui o coloro tenuti alla vigilanza -se diversi dal denunciante; nominativo di eventuali testimoni; descrizione particolareggiata dell'accaduto; indicazione dei primi soccorsi prestati; indicazione del familiare dell'alunno contattato, indicando - qualora l'alunno non sia stato accompagnato al pronto soccorso con ambulanza; le azioni che la famiglia intende intraprendere (accompagnamento personale al pronto soccorso o accertamento presso un medico o altro; firma del denunciante. Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato e di tenere sempre informata questa dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

13. Sicurezza

È obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione.
Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell'anno scolastico. E' indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore degli alunni con disabilità.
Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte;
- presenza di porte, finestre, armadi;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, balconi;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
- dispositivi elettrici: cavi, prese, interruttori, contatori;
- dispositivi meccanici ed idraulici; macchine utensili, trapani, frese, pompe.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti, gli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. **Nessuno può accedere o sostare sui balconi del primo piano della scuola del corpo didattico, sulle scale di emergenza, sui vani degli ascensori.**
Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza oltrechè nei corsi obbligatori Base Specifici anche nella programmazione educativo-didattica ordinaria (vedi programmazione di classe, programmazione delle UDA sulla sicurezza, direttiva Educazione civica) e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. Il comitato studentesco verrà informato dal dirigente scolastico sulle problematiche connesse alla sicurezza in modo da sensibilizzare tutti gli studenti. Il personale scolastico ha l'obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

Si prega di dare lettura agli studenti della presente direttiva, soprattutto evidenziando i contenuti in grassetto. La presente comunicazione ha valore di notifica agli interessati ai sensi della normativa vigente.

Prato, 29 luglio 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Cipriani